

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2020

LUGLIO
AGOSTO

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come cambiano le regole tecniche

- Punto norme: le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio
- Prevenzione incendi, pronta la nuova regola tecnica per facciate e coperture



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

NEWS

3

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO, ECCO COME CAMBIANO LE REGOLE TECNICHE

Criteria semplificati per la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi definiti a basso rischio d'incendio. Qualificazione dei docenti che tengono corsi per gli addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Le novità contenute nei tre decreti ministeriali (che prenderanno il posto della normativa del 1998) su formazione, semplificazioni, e qualificazione dei manutentori.

Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 22 luglio 2020

16

ANTINCENDIO - 2

PREVENZIONE INCENDI, PRONTA LA NUOVA REGOLA TECNICA PER FACCIATE E COPERTURE

Sono in fase di perfezionamento le norme per la sicurezza antincendio degli involucri edilizi. Due le novità di maggiore impatto: le nuove regole saranno emanate con un decreto del ministero dell'Interno per entrare a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e si applicheranno anche per quote inferiori a 12 metri. Il testo presentato il 1° luglio al comitato tecnico-scientifico centrale si applica anche gli edifici di meno 12 metri di altezza e sostituirà le linee guida del 2013

Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 6 luglio 2020

19

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – III SEZIONE CIVILE - SENTENZA 15 GIUGNO 2020, N. 11581

L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO BLOCCA LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO

(Edoardo Valentino, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 19 giugno 2020)

22

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

24

PUNTO NORME

LA NORMATIVA TECNICA

30

News

AMBIENTE, SICUREZZA E ANTINCENDIO

■ **Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021, Pubblicata la guida alla compilazione e una versione aggiornata del modulo**

È stata pubblicata sul sito dell'Inail la guida alla compilazione del modulo OT23. La Guida è disponibile nella sezione Modulistica/Assicurazione/Premio assicurativo/Riduzione del tasso medio per prevenzione - anno 2021.

Presente sul sito anche una versione aggiornata del modulo OT23 2021, nel quale sono stati uniformati con l'indicatore "P" tutti gli interventi pluriennali già previsti nella precedente versione ed è stata esplicitata nell'intervento E-1 la previsione della norma BS OHSAS 18001:07.

Evidenzia la nuova versione della Guida che per accedere alla riduzione, l'azienda deve presentare un'apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 1° marzo 2021, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto.

La domanda può essere presentata a prescindere dall'anzianità dell'attività (minore, uguale o maggiore di un biennio) assicurata nella posizione assicurativa territoriale (PAT), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

Si chiarisce poi che nei primi due anni dalla data di inizio attività, la riduzione è applicata nella misura fissa dell'otto per cento. La riduzione ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

Lavoratori anno del triennio della PAT (Npat)	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione dell'istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo

stesso anno. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.

Altro elemento su cui soffermare l'attenzione sono i presupposti applicativi. Nel modulo di domanda l'azienda infatti deve dichiarare di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 20 luglio 2020)

■ **Sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro post-Covid, disponibili i modelli e le istruzioni per il credito d'imposta**

Fissate ad agosto le nuove scadenze per i due bandi della Regione Marche con i quali si punta a Con provvedimento del 10 luglio, l'Agenzia delle entrate ha fornito i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal "decreto Rilancio" per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Pubblicata anche la circ. n. 20/E/2020 con la quale l'Agenzia fornisce i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d'imposta.

I bonus anti-Covid introdotti dal "decreto Rilancio"

L'art. 120 riconosce ai professionisti e ad altri soggetti un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80 mila euro, per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

L'art. 125 riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Il modello per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni. Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all'Agenzia di optare, invece che per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I chiarimenti per la fruibilità dei crediti

Vasta la platea dei beneficiari dei crediti d'imposta per adeguamento Covid e sanificazione. A riguardo, la circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. Inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati,

compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l'estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa. Chiarimenti inoltre anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Vengono inoltre fornite istruzioni sulle modalità, termini e opzioni di utilizzo dei crediti d'imposta.
(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 14 luglio 2020)

■ **Fibre ceramiche refrattarie: i riferimenti al TU Sicurezza sul lavoro, CLP e REACH**

Il decreto legislativo 1° giugno 2020 n. 44, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 9 giugno 2020 in attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ha introdotto le fibre ceramiche refrattarie nell'allegato XLIII del Dlgs 81/2008.

Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) vengono utilizzate soprattutto nel settore siderurgico per l'isolamento di altoforni, di forni, di stampi di fonderia, ma anche nel settore automobilistico, aeronautico come materiale di rivestimento e isolante e anche nella **protezione incendio**.

Il valore limite di esposizione professionale per le FRC introdotto dal Dlgs 44/2020 è pari a 0,3 f/ml (fibre per millimetro) come agente cancerogeno.

Le fibre ceramiche refrattarie erano state classificate come possibili cancerogeni per l'uomo (categoria 2B) dalla monografia n. 81 dell'IARC (International Agency for Research on Cancer).

Le malattie professionali riguardanti le FCR sono:

- fibrosi polmonare
- placche e/o ispessimenti della pleura
- mesotelioma pleurico
- tumori del polmone.

Le FCR sono classificate nell'Allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) nella tabella 3.1 "Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose" come segue:

Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
650-017-00-8	Refractory Ceramic Fibres; Special Purpose Fibres, with the exception of those specified elsewhere in this Annex; [Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na ₂ O+K ₂ O+CaO+ MgO +BaO) content less or equal to 18 % by weight]	—	—	Carc. 1B Skin Irrit. 2	H350i H315	GHS08 GHS07 Dgr	H350i H315			A R

Nota A

Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il nome della sostanza deve figurare sull'etichetta sotto una delle designazioni di cui alla parte 3.

Nella parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione generata del tipo «composti di ... » o «solidi ... ».

In tal caso il fornitore è tenuto a precisare sull'etichetta il nome esatto, tenendo conto di quanto indicato alla sezione 1.1.1.4

Nota R

La classificazione come cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori geometrici standard, risulta superiore a 6µm.

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), che comprende l'elenco di sostanze, miscele e articoli pericolosi per i quali vigono restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso, alla **voce 28** prevede la restrizione soltanto per le fibre ceramiche, in quanto classificate come cancerogene 1B se presenti in miscele in concentrazioni pari o superiori a 0,1%.

Inoltre, nella lista delle sostanze estremamente preoccupanti per la salute e per l'ambiente (**SVHC - Substances of Very High Concern**), ovvero la "**candidate list**", che comprende le sostanze candidate per l'inclusione in **allegato XIV del REACH** (elenco di sostanze soggette ad autorizzazione all'immissione in commercio) sono presenti due tipologie di fibre ceramiche refrattarie coperte entrambe dalla voce 650-017-00-8:

- *Aluminosilicate RCF;*
- *Zirconia Aluminosilicate RCF.*

TO DO

Occorre valutare l'esposizione dei lavoratori alle fibre ceramiche refrattarie, in base al nuovo limite professionale imposto nell'allegato XLIII del Dlgs 81/2008 e pari a 0,3 f/ml.

Per i lavoratori esposti alle FCR è sempre obbligatoria l'attivazione della sorveglianza sanitaria prevista all'articolo 242 del capo II del titolo IX del Dlgs 81/2008, insieme all'istituzione da parte del datore di lavoro, tramite il medico competente, del registro degli esposti ai sensi dell'art 243 del Dlgs 81/2008, nel quale viene riportata, per ciascun lavoratore esposto, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato nonché la misura dell'esposizione a tale agente, che determina la necessità dell'inserimento del nominativo del lavoratore in tale registro.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 235 del Dlgs 81/2008:

- il datore di lavoro deve evitare o ridurre l'utilizzazione delle FCR sul luogo di lavoro, in particolare sostituendole, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- se non è tecnicamente possibile sostituire le FCR, il datore di lavoro provvede affinché la loro produzione o l'utilizzazione avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile;
- se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

Comunque, l'esposizione non deve superare il valore limite delle FCR stabilito nell'allegato XLIII.

Normative applicabili

-decreto legislativo 1 giugno 2020 n. 44 – Gu Serie generale n. 145 del 9 giugno 2020

-direttiva (UE) 2017/2398 del 12 dicembre 2017 – Gu L n. 345/87 del 27 dicembre 2017

-decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Gu Serie generale n.101 del 30 aprile 2008 – Supplemento ordinario n. 108

-regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 (REACH) – Gu L n. 396 del 30 dicembre 2006

-regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 (CLP) – Gu L n. 353 del 31 dicembre 2008

Riferimenti applicabili

-WHO-IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Volume 81 – Man-made Vitreous Fibres – 2002

(Luca Bardelloni, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Ambiente24”, 13 luglio 2020)

■ Sicurezza sul lavoro, pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020

Fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008.

Il Servizio Prevenzione e Protezione è definito dall'art.2, comma 1, lettera l) del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. Si tratta, dunque, di un apposito gruppo di persone che può essere interno o esterno all'azienda nominate e incaricate di collaborare con il Datore di Lavoro nelle valutazioni dei rischi e nella gestione della sicurezza dei dipendenti.

Il gruppo ha dei compiti molto importanti ai fini del mantenimento e della gestione della sicurezza aziendale, tema da sempre molto delicato ma che è risultato fondamentale nel periodo di gestione

dell'emergenza sanitaria e ancor di più lo sarà nei mesi successivi. Lavorare in un ambiente sano è un diritto del lavoratore oltre ad essere previsto dalla legge, mettere in sicurezza il luogo di lavoro non è solo un dovere morale ma anche un dovere legale.

Il servizio di Prevenzione e Protezione è composto dal Responsabile del Servizio (RSPP) e, dove nominati, dagli addetti (ASPP) in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione. Sono nominati dal datore di lavoro e devono essere in possesso di capacità e requisiti professionali che sono specificati nell'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'art. 33 del medesimo decreto prevede che il Servizio Prevenzione e Protezione svolga in collaborazione con le altre unità aziendali i prescritti adempimenti di legge e cioè:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione della procedura di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire informazioni ai lavoratori.

Inoltre, svolge attività di: redazione piani di emergenza ed evacuazione, consulenza e pareri per la sicurezza alle varie strutture aziendali, redazione piani di sicurezza e coordinamento, individuazione di metodologie per lo sviluppo del sistema sicurezza integrato con i sistemi qualità dell'Azienda, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ecc.

Infine, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. congiuntamente al Medico Competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e fornisce con tempestività le valutazioni e i pareri di competenza al fine della programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori.

Le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione sono, dunque, sia di tipo tecnico sia gestionale, organizzativo e relazionale e risultano fondamentali per l'efficacia e l'efficienza dell'azione di prevenzione all'interno dell'organizzazione.

La prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020, pubblicata il 1° luglio 2020, non è una norma nazionale, ma un documento redatto da UNI in collaborazione con il CNI con lo scopo di delineare le attività prevalenti (indicative e non esaustive) da effettuare per dare attuazione ai compiti elencati nell'art. 33 comma 1 lettere dalla a) alla f) del D. Lgs. 81/2008.

Nella prima parte del documento vengono individuate le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP.

Nella seconda parte tali attività vengono organizzate adottando un approccio strutturato per processi che permette di sistematizzarle dal punto di vista concettuale, metodologico e operativo. Tale approccio consente sia al Datore di Lavoro sia al RSPP, nel rispetto dei rispettivi compiti, di pianificare, organizzare, programmare, gestire le attività di prevenzione e protezione nel proprio contesto organizzativo e produttivo, predisponendo le procedure di sicurezza per le attività aziendali e i sistemi controllo delle misure di prevenzione e protezione. L'approccio segue la logica del "Ciclo di Deming" o PDCA (Plan-Do-Check-Act, ovvero Pianificare-Fare-Studiare-Agire), nell'ottica di miglioramento continuo.

Seguire un approccio per processi contribuisce, infatti, a garantire una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività del SPP, permettendo una gestione sistemica delle stesse e un miglioramento continuo in termini prestazionali e di livelli di sicurezza.

Di seguito, si individuano i 6 processi fondamentali, all'interno dei quali sono organizzate concettualmente e metodologicamente le aree di intervento e le attività tipiche individuate:

- Analisi e verifica del contesto organizzativo, dei requisiti legislativi e della documentazione (Plan);
- Pianificazione (Plan);
- Attuazione, controlli operativi e verifiche (trattamento del rischio) (Do);
- Gestione delle procedure organizzative e degli istituti relazionali (Do);
- Riesami e valutazioni prestazionali (Check);
- Miglioramento continuo (Act).

Con la pubblicazione della prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 per la prima volta le attività del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione vengono ordinate ed elencate in un documento unico, che contribuirà a migliorare e facilitare la gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, sia da parte dei tecnici che da parte delle aziende.

(Laura Barbagiovanni, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 6 luglio 2020)

■ **Incendi boschivi, il Viminale chiede ai Prefetti il coordinamento tra le forze in campo**

Incentivare possibili forme di collaborazione tra le componenti, istituzionali e non, del sistema, affinché la risposta sotto il profilo operativo dei diversi soggetti coinvolti sia effettivamente integrata e coordinata, evitando possibili sovrapposizioni nel rispetto delle rispettive competenze e peculiarità professionali.

È quanto prevede la circolare del Viminale sulle attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2020 che richiama l'attenzione sulla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la nota, i prefetti sono invitati a mantenere un costante raccordo con il dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, al fine di poter disporre un quadro unitario e complessivo degli interventi che saranno programmati.

Il capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile assicurerà il coordinamento delle azioni, in raccordo per i più ampi profili di protezione civile, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Daniela Casciola, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano degli Enti Locali e P.A.”, 19 giugno 2020)

■ **Antincendio, pubblicato l'elenco delle scuole che beneficiano dei 96,2 milioni del piano straordinario**

Il ministero dell'Istruzione ha pubblicato le graduatorie contenenti l'elenco delle scuole comunali e provinciali che beneficiano dello stanziamento di 96,2 milioni di euro del piano straordinario per l'adeguamento antincendio.

Le risorse sono state assegnate, ma manca il decreto con cui il ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Istruzione, avrebbe dovuto definire, non solo le scadenze di un programma di adeguamento in fasi per le scuole ancora non in regola con le disposizioni di prevenzione incendi, ma anche le misure gestionali di mitigazione del rischio, da mettere in atto e mantenere fino all'ultimazione dei lavori di "messa a norma". Vale a dire misure che dovevano servire per compensare il maggiore rischio incendi dovuto alla mancata osservazione della normativa antincendio.

Gli interventi da ammettere a finanziamento sono 1.405 e sono stati individuati attraverso una procedura selettiva, sulla base della ripartizione delle risorse alle Regioni concretizzatasi con il decreto del ministero dell'Istruzione dello scorso 29 novembre. A dare la misura dell'ampio intervento necessario per mettere in sicurezza le scuole, seppure per il solo ambito dell'antincendio, è il numero di candidature arrivate al dicastero di viale Trastevere: ben 5575 da parte dei comuni e 1642 da parte delle province. Dei 98 milioni di euro disponibili per il triennio 2019-2021, a valere sul Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali istituito presso il ministero dell'Economia, sono stati assegnati 96,2 milioni (precisamente 96 milioni e 285mila euro), «in ragione – si legge nel decreto direttoriale con cui sono state approvate le graduatorie regionali – di residui non assegnabili nell'ambito delle singole graduatorie regionali in quanto non sufficienti a consentire il finanziamento di interi progetti di competenza di comuni o di province».

Occorre ora un ulteriore decreto del ministero dell'Istruzione per la formale ammissione degli interventi a finanziamento e per definire le modalità per il monitoraggio degli interventi beneficiari dei 96,2 milioni di euro.

Il piano straordinario triennale per l'adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione incendi è stato introdotto dalla legge 81 del 2019 che, oltre a stanziare 25 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 48 milioni per il 2021, ha prorogato, ancora una volta, il termine concesso alle scuole per adempiere agli obblighi stabiliti dalla normativa di prevenzione e protezione dagli incendi, fissandolo al 31 dicembre 2021.

Inoltre, la legge 81 del 2019 ha demandato ad un decreto del Viminale, da mettere a punto d'intesa con il Miur, l'elaborazione di un piano di adeguamento in fasi per le scuole ancora non a norma. Tale decreto, per il quale la legge non ha fissato alcun termine per l'emanazione, ha anche il compito di definire idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Il Dm non è stato ancora pubblicato, non solo: la relativa bozza non è mai stata presentata alle riunioni del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), organo del Corpo nazionale di Vigili del Fuoco che elabora e aggiorna la normativa antincendio da emanare poi mediante decreti del ministero dell'Intero o interministeriali se le norme coinvolgono altri dicasteri.

In attesa del piano in fasi, restano un utile riferimento le indicazioni programmatiche contenute nel decreto interministeriale del 21 marzo 2018 che, relativamente alle scuole ancora fuori norma, stabilisce un ordine di priorità per l'applicazione delle misure contenute nella normativa antincendio. Va ricordata la possibilità di poter adeguare le scuole facendo riferimento alla normativa - meno rigida rispetto alla regola tecnica prescrittiva del 1992 – del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).

Sempre nell'ambito dell'antincendio, novità per le scuole sono previste con la semplificazione che sta prendendo forma dalla modifica, in corso, dell'allegato I al Dpr 151 del 2011, contenente l'elenco delle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi. La revisione dell'allegato I è solo alla fase iniziale di elaborazione: l'aggiornamento dell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco è stato presentato lo scorso 27 maggio nella riunione del Ccts (...).

Al momento, secondo lo schema di revisione presentato in Ccts, è prevista una modifica anche per l'attività numero 67: relativamente alle scuole, la soglia limite per la categoria A passerebbe da 150 a 300 occupanti.

L'innalzamento della soglia condurrebbe molte scuole, anche in caso di adeguamenti, a seguire un procedimento più snello, in quanto nel range 150-300 occupanti verrebbe meno l'obbligo di presentare il progetto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, per la verifica di conformità.

(Daniela Casciola, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 10 giugno 2020)

EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ **Prevenzioni incendi: dall'uso delle curve naturali al collasso delle strutture, tutti i chiarimenti dei Vigili del Fuoco**

A oggi non è ancora possibile procedere alle verifiche degli elementi protetti, ad esempio con vernici intumescenti, lastre o intonaci protettivi.

Arrivano dal Dipartimento dei Vigili del fuoco importanti chiarimenti riguardo alla progettazione di soluzioni alternative per la valutazione – in base al Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) - delle prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture. I chiarimenti e gli indirizzi applicabili ad alcuni

casi significativi sono stati diramati con la circolare numero 9962 del 24 luglio 2020, che affronta tematiche importanti per i professionisti antincendio, quali: l'uso delle curve naturali per la verifica di elementi strutturali con protettivi o non protetti, la durata degli incendi naturali, le verifiche degli elementi strutturali e degli incendi localizzati, l'impiego di sistemi o impianti a disponibilità superiore e il collasso implosivo sulle strutture in condizioni di incendio.

Ad oggi non è ancora possibile procedere alle verifiche degli elementi protetti, ad esempio con vernici intumescenti, lastre o intonaci protettivi, esposti ad incendi naturali, seppure, su questo fronte, siano in corso attività di ricerca sia nell'industria che nel mondo accademico. E questo – si legge nella circolare - sia perché non è noto il comportamento dei protettivi in fase di raffreddamento sia perché attualmente essi sono certificati sperimentalmente con curve naturali. Metodologia, quest'ultima, che non permette in alcun modo di avere certezze sulle proprietà di aderenza e di comportamento di un protettivo a temperature e gradienti diversi da quelli di una curva nominale.

Quanto all'utilizzo di curve naturali per la verifica di elementi strutturali non protetti, in questo caso – viene specificato nella circolare - «devono essere sempre considerate le sollecitazioni indirette che si generano per deformazioni o espansioni, imposte o impedito, durante l'esposizione alle curve naturali d'incendio, così come indicato al punto S.2.8.1. (del Codice, nda), salvo i casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli». Inoltre «le sollecitazioni indirette vengono normalmente portate in conto nelle modellazioni termo-strutturali dell'intera struttura o di sottostrutture significative, mentre ciò non avviene nei modelli analitici sui singoli elementi che, per tale motivo, non sono applicabili con incendi naturali, ad eccezione dei casi in cui è riconoscibile a priori che esse siano trascurabili o favorevoli».

Altro importante chiarimento riguarda l'utilizzo dei sistemi o impianti a disponibilità superiore, che rappresentano un'importante possibilità progettuale per il professionista, introdotta con il Dm del 18 ottobre 2019. In particolare, il ricorso a sistemi o impianti a disponibilità superiore nell'ambito della protezione attiva (ai fini della riduzione della potenza termica rilasciata dall'incendio $R_{hr}(t)$ o della mitigazione degli effetti dell'incendio) non esime il professionista da una valutazione del rischio specifica, di tipo quantitativo. Diverse le analisi da attuare, puntualmente descritte nel documento, per stabilire se lo scenario in cui viene considerato l'apporto di sistemi o impianti a disponibilità superiore possa essere ritenuto adeguato.

La circolare inoltre invita a prestare attenzione all'effettiva distribuzione del materiale combustibile in un compartimento per la verifica degli incendi localizzati, alla durata degli incendi naturali, spesso confusa con la classe di resistenza al fuoco e alle verifiche di capacità portante sulle strutture e sugli elementi che le compongono, spesso erroneamente omesse. «In linea generale, è sempre necessario procedere alle verifiche termo-strutturali, utilizzando come dati di ingresso termico i risultati di output (in termini di temperature o flussi termici o grandezza rappresentative) delle analisi quantitative degli scenari d'incendio di progetto e come combinazione dei carichi quella prevista per le azioni eccezionali di cui alle vigenti Ntc», chiariscono ancora al Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Quanto al collasso implosivo sulle strutture in condizione d'incendio, la mancata individuazione dell'effettivo meccanismo di collasso in termini cinematici può portare a soluzioni non corrette dal punto di vista tecnico, avverte la circolare.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 27 luglio 2020)

■ **Prevenzione incendi negli edifici storici tutelati, nuove norme in Gazzetta**

Publicata la nuova regola tecnica verticale per gli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, destinati ad archivi, musei, esposizioni, mostre e biblioteche

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 luglio il decreto del ministero dell'Interno 10 luglio 2020 contenente la nuova regola tecnica verticale per gli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, destinati ad archivi, musei, esposizioni, mostre e biblioteche. La nuova norma viene inglobata nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015), entra in vigore il 21 agosto (30 giorni dalla pubblicazione in "Gazzetta") e potrà essere utilizzata in alternativa alle specifiche norme di prevenzione incendi degli anni Novanta (decreto interministeriale 569 del 1992 e Dpr 418 del 1995) e al Regio decreto n. 1564 del 1942. Può essere applicata sia alle attività esistenti che a quelle di nuova realizzazione.

Sono escluse dal campo di applicazione della norma le attività temporanee collocate in edifici (sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio) che non ospitano permanentemente musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Per tali attività la norma resta comunque un utile riferimento. Va ricordato che è in fase di elaborazione anche una seconda Rtv per gli edifici tutelati, da inserire nel «Codice», che si applicherà a tutte le attività soggette a controllo (ad esclusione di archivi, biblioteche, mostre, musei, gallerie) se inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004. La nuova Rtv pubblicata in "Gazzetta" va utilizzata ovviamente insieme alle altre Rtv eventualmente pertinenti e alla regola tecnica orizzontale contenente le misure comuni a tutte le attività regolate dal Codice.

La classe minima di resistenza al fuoco viene fissata a 30 per i compartimenti con quota di piano superiore a -1 metro; ma raddoppia per quote pari o al di sotto di -1 metro. Sempre in riferimento alla resistenza al fuoco, misure compensative sono possibili per: i locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi; aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie superiore a 200 mq; e locali con affollamento superiore a 100 persone. In particolare, se in queste tipologie di ambienti, a causa della natura del bene tutelato, non fosse possibile l'adeguamento alla classe richiesta o la sua determinazione, il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf, d) - calcolato escludendo gli elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati - deve risultare al di sotto dei 200 MJ/mq, inoltre deve essere attivato un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello III di prestazione.

Quanto alla gestione delle emergenze, vengono definiti nel dettaglio i compiti e le funzioni del responsabile dell'attività e del coordinatore degli addetti al servizio antincendio. In particolare, il responsabile dell'attività nomina il coordinatore dell'unità gestionale Gsa, adotta il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio prevedendo misure ad hoc in presenza di eventuali cantieri temporanei e mobili. Inoltre deve far sì che la pianificazione di emergenza sia integrata da un piano di limitazione dei danni. Quest'ultimo deve contenere misure e procedure per la salvaguardia dell'edificio e dei beni tutelati in esso contenuti, da mettere in atto in caso d'incendio. Per il dimensionamento delle aperture di smaltimento, il valore del carico di incendio specifico può non tenere conto del contributo degli elementi strutturali portanti combustibili e dei beni tutelati presenti. Un'altra facilitazione riguarda la reazione al fuoco: non è richiesta la verifica dei relativi requisiti per i

beni tutelati, compresi quelli costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio).

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 23 luglio 2020)

■ **Dalla RPT la Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse**

Con il D.M. 15 maggio 2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”, è stata emanata la nuova regola tecnica verticale (RTV) sulle autorimesse, redatta secondo le nuove metodologie di progettazione introdotte dal D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

A tal proposito il gruppo di lavoro “Professioni antiincendio” della Rete delle Professioni Tecniche ha redatto il documento “Linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse”, che contiene indicazioni valide per tutte le autorimesse, indipendentemente dalla loro assoggettabilità al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (Allegati 1 del D.P.R. 151/2011).

La RTV sulle autorimesse - che deve essere utilizzata per la progettazione delle attività individuate al numero 75, di cui all’Allegato I del D.P.R. 151/2011, sia per quelle di nuova costruzione sia per le esistenti - è basata sull’individuazione dei profili di rischio finalizzati a definire una precisa strategia antincendio. Nella regola tecnica approvata, rispetto alle norme tecniche preesistenti, sono stati eliminati quegli elementi prescrittivi di “architettura tecnica”, che hanno determinato spesso un largo utilizzo dell’istituto della deroga, come geometrie delle rampe e larghezza delle corsie di manovra, ma che non hanno influenza sull’individuazione dei profili di rischio, né sulle misure di prevenzione e protezione antincendio finalizzate alla limitazione del rischio incendio.

Tenuto conto che talune indicazioni geometriche erano riportate nella regola tecnica prescrittiva (D.M. 01 febbraio 1986), al fine di fornire utili elementi ai progettisti che devono oggi avvalersi delle nuove metodologie di progettazione di cui al D.M. del 2020, nella Linee guida sono riportati criteri e valori di buona progettazione, in particolare per le autorimesse pubbliche¹, destinate ad “autovetture ordinarie”, non utilizzabili e non vincolanti ai fini delle valutazioni e dei controlli di prevenzione incendi.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 6 luglio 2020)

■ **La sfida Ue per «decarbonizzare» lo stock edilizio pubblico e privato**

Negli edifici non residenziali colonnine di ricarica entro il 1° gennaio 2025. Cosa prevede il Dlgs che recepisce le nuove norme Ue sull'efficienza energetica.

L'obiettivo di uno stock edilizio "decarbonizzato" entro il 2050, indicato dall'Ue, dovrà essere perseguito attraverso una strategia a lungo termine che il nostro paese dovrà definire entro l'11 luglio. Almeno questa è la scadenza indicata nel Dlgs 48/2020 pubblicato in Gazzetta che recepisce la direttiva n.2018/844, la quale modifica le direttive 2010/31/UE (prestazione energetica nell'edilizia) e 2012/27/UE (efficienza energetica). Scadenza non perentoria (30 giorni dall'entrata in vigore del Dlgs), che prevede un Dm Mise con il parere della conferenza unificata.

Con questo nuovo obiettivo, l'Europa stimola i paesi membri al rinnovo del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, spianando la strada alla trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia

quasi zero (nZEB). Stando alla norma, la strategia italiana per la decarbonizzazione edilizia dovrà prevedere, tra le altre cose, anche una sostanziale integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli «interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici, tramite la proposta di requisiti, anche aggiuntivi (...), ai fini dell'accesso agli incentivi». Un'autentica novità, quest'ultima, che apre la strada all'inclusione della riduzione del rischio incendi tra gli elementi progettuali, edilizi e impiantistici tra gli elementi necessari per la fruizione dei benefici fiscali per l'efficienza energetica.

Il rinnovato impegno per la decarbonizzazione prevede anche i seguenti elementi: una ricognizione del parco immobiliare nazionale; l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio ed alla zona climatica, anche valutando l'introduzione di obblighi di ristrutturazione, e promuovendo l'utilizzo di tecniche che implicino un maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere; una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore e delle modifiche per migliorarne l'efficacia; la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine finalizzate a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, anche attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici; la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici; una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria.

Tale strategia dovrà inoltre fissare obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, «incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%». Occorrerà prevedere anche la definizione di indicatori di progresso misurabili, oltre a specificare il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima.

Edifici non residenziali, entro il 1° gennaio 2025 colonnine di ricarica

Il Dlgs prevede inoltre l'integrazione negli edifici di impianti tecnici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, cancellando i precedenti richiami al Dpr 380. L'attuazione avviene con uno o più decreti ministeriali, tenendo conto dell'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici e delle stime di utilizzo delle infrastrutture di ricarica. Tra le altre cose, il testo fissa al 1° gennaio 2025 il termine entro cui negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica elettrica.

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 24 giugno 2020)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come cambiano le regole tecniche

Le novità contenute nei tre decreti ministeriali (che prenderanno il posto della normativa del 1998) su formazione, semplificazioni, e qualificazione dei manutentori

Criteri semplificati per la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi definiti a basso rischio d'incendio. Qualificazione dei docenti che tengono corsi per gli addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Qualificazione anche dei tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Sono questi i tre pilastri su cui poggia la riscrittura della normativa antincendio nei luoghi di lavoro, attualmente affidata in parte al Dlgs 81 del 2008, ma soprattutto al Dm 10 marzo del 1998. Presto saranno abbandonati i contenuti del decreto del 1998 che – va ricordato – stabiliscono i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, regolano le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in caso di incendio.

Sono in fase di scrittura, infatti, tre decreti interministeriali (saranno firmati dai ministeri dell'Interno e del Lavoro) che andranno a sostituire la normativa del 1998, così come era stato previsto dal "testo unico" sulla sicurezza. Le bozze sono state tutte già presentate al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, dove dovranno essere licenziate definitivamente per essere poi inviate a Bruxelles per le verifiche di rito. Per ora l'entrata in vigore è prevista dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Dunque, dovrebbero poter essere operative già dal prossimo anno. L'impatto sui docenti, sui tecnici manutentori, sui progettisti e sui datori di lavoro sarà di non poco conto.

Criteri semplificati per i luoghi di lavoro a basso rischio

I progettisti dovranno innanzitutto fare i conti con un cambio di paradigma, in quanto, per i luoghi a basso rischio d'incendio, le misure di prevenzione e protezione dovranno essere definite utilizzando il cosiddetto «mini-codice», ossia una regola tecnica che ricalca l'impostazione del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015), basata essenzialmente sulla valutazione del rischio. Soprattutto, se il luogo di lavoro non è a basso rischio, allora il riferimento normativo sarà il Codice di prevenzione incendi che, diventato ormai obbligatorio per ben 42 delle 80 attività cosiddette «soggette», a cui si aggiungeranno le autorimesse dal 19 novembre 2020, costituirà sempre più il principale punto di riferimento per i progettisti.

Ai fini dell'applicazione dei criteri semplificati per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, l'ultimo schema di Dm definisce a basso rischio quelli ubicati nelle attività cosiddette «non soggette» e prive di Rtv, rispondenti ad ulteriori sette requisiti: il luogo di lavoro deve afferire ad un unico responsabile, l'affollamento complessivo non deve oltrepassare la soglia di 100 occupanti, la superficie

lorda non deve superare i mille mq, i piani devono essere compresi tra le quote -5 e +24 metri, non devono essere detenuti o trattati materiali combustibili o sostanze e miscele pericolose, infine non devono effettuarsi lavorazioni pericolose che potrebbero generare un incendio. Dunque, per quanto riguarda la definizione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, la ratio è la seguente: per le ex 42 attività «non normate» il riferimento è il Codice, per quelle «normate» si impiega la relativa normativa tecnica (Rtv prescrittiva o del Codice).

Quanto alle attività «non soggette e non normate», se queste rientrano nella definizione di basso rischio, si seguono i criteri semplificati; se anche uno solo dei sette requisiti individuati nella definizione di basso rischio, non è rispettato, allora si fa ricorso alla Rto del Codice. Va anche considerato che è in corso una revisione dell'elenco delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco, contenuto nel Dpr 151 del 2011. Stando all'ultima bozza del nuovo elenco (si veda l'articolo pubblicato su Edilizia e Territorio lo scorso 29 maggio), saranno riviste anche alcune soglie di assoggettabilità, per cui alcune attività attualmente «soggette» potrebbero in futuro non esserlo e questo potrebbe avere come conseguenza l'ampliamento della sfera d'azione dei criteri semplificati per la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro.

La qualificazione dei tecnici manutentori

Denso di novità è il capitolo della formazione, che riguarda trasversalmente molti dei soggetti coinvolti nella sicurezza dei luoghi di lavoro, quali: gli addetti al servizio antincendio, i relativi datori di lavoro, i docenti dei corsi per la sicurezza, e i tecnici che si occupano della manutenzione e dei controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. I tecnici manutentori dovranno infatti essere qualificati per poter intervenire su impianti e attrezzature antincendio. E questa è una novità assoluta e di impatto trattata in uno dei tre schemi di decreto che andranno a sostituire il Dm 10 marzo.

Più nel dettaglio, stando alla bozza di Dm, il tecnico - che «ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione» - per essere qualificato deve seguire un percorso di formazione specifico, erogato da soggetti pubblici o privati. I docenti devono avere almeno un diploma di scuola media superiore e esperienza documentata almeno triennale nella formazione e nell'ambito della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio. I contenuti minimi dei corsi di formazione, che devono prevedere anche una parte pratica, sono definiti dalla bozza di Dm. Per ogni sistema, impianto o attrezzatura (estintori, idranti, sprinkler, porte resistenti al fuoco, Irai, sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore, etc..) sono definiti gli argomenti e la durata minima dei corsi, variabile da 12 a 40 ore.

Sono esentati dal frequentare il corso i tecnici che svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni. Anche chi non è obbligato a seguire il corso, perché ha esperienza almeno triennale, per operare deve comunque sottoporsi al percorso di convalida dei requisiti, che comprende l'analisi del Cv, una prova scritta, una pratica ed una orale. La qualifica di tecnico manutentore è infine rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito all'esito favorevole dell'esame (che si intende superato raggiungendo un punteggio minimo di 70 su 100).

Formazione degli addetti al servizio antincendio (e rispettivi docenti)

La normativa in fase di elaborazione interviene anche sull'aggiornamento periodico degli addetti al servizio antincendio. Il terzo decreto sulle misure organizzative e gestionali da attuare durante il

normale esercizio dell'attività e in caso di incendio (sempre ancora in forma di bozza) contiene molte novità che riguardano la formazione. Innanzitutto la bozza fissa i contenuti minimi anche dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio. Aggiornamento che andrà completato ogni cinque anni (in relazione al rischio, i corsi possono durare due, cinque o otto ore). Rispetto a quanto oggi dispone il Dm 10 marzo 1998 per i contenuti dei corsi di formazione per addetti antincendio qualche modifica c'è, ma i percorsi restano della durata di quattro, otto e sedici ore, a seconda del rischio e della complessità dell'attività.

Per la prima volta la bozza delinea i requisiti dei docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio. Soprattutto, per i docenti nascerà un percorso abilitante che si concretizzerà in corsi (ed esami) ad hoc tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, i professionisti iscritti negli elenchi degli esperti antincendio, che vorranno ricoprire il ruolo di formatori per la parte teorica e pratica dei corsi per addetti antincendio, dovranno frequentare (con esito positivo) un corso di 12 ore di esercitazioni pratiche tenuto dai Vigili del Fuoco. Secondo la bozza di Dm, sarà possibile inoltre essere esentati dal corso ed insegnare anche senza essere iscritti negli elenchi del Viminale, se si ha esperienza (documentata) come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno 90 ore. I professionisti antincendio (iscritti nelle liste del ministero dell'Interno) potranno tenere corsi, per la sola parte teorica, senza dover frequentare il corso dei Vigili del Fuoco.

Inoltre tutti i docenti, compresi quelli dispensati dal percorso abilitante, dovranno aggiornarsi con cadenza almeno quinquennale. In cinque anni i docenti dei corsi teorico-pratici dovranno accumulare 16 ore di formazione (di cui quattro ore riservate alla pratica). Per chi insegna solo la parte teorica, tali ore scendono a 12. Diventano otto nel caso di docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli dal contenuto pratico. Sempre stando ai contenuti della bozza, i corsi e i seminari per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco del ministero dell'Interno dovrebbero essere validi anche per l'aggiornamento dei docenti, limitatamente alla parte teorica.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 22 luglio 2020)

Antincendio - 2

Prevenzione incendi, pronta la nuova regola tecnica per facciate e coperture

Il testo presentato il 1° luglio al comitato tecnico-scientifico centrale si applica anche gli edifici di meno 12 metri di altezza e sostituirà le linee guida del 2013

Sono in fase di perfezionamento le norme per la sicurezza antincendio degli involucri edilizi. Due le novità di maggiore impatto: le nuove regole saranno emanate con un decreto del ministero dell'Interno per entrare a far parte del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e si applicheranno anche per quote inferiori a 12 metri. Indipendentemente dai piani fuori terra e in presenza di ambienti interrati, la nuova normativa condurrà alla determinazione di misure progettuali ad hoc per le facciate. Con la nuova norma verrà superata inoltre la condizione attuale di applicazione volontaria delle regole relative alla sicurezza della facciate, attualmente affidate alla linee guida «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» (allegata alla lettera circolare 5043 del 2013 della direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco).

La nuova norma è stata presentata nella riunione del 1° luglio del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi e andrà dunque ad aggiungersi al Codice come Regola tecnica verticale (Rtv) dedicata alle «Chiusure d'ambito degli edifici civili». Per le attività che non rientrano nella sfera d'azione del Codice di prevenzione incendi e per quelle per cui l'applicazione del Codice è facoltativa, bisognerà attendere l'articolato del Dm con cui sarà pubblicata la Rtv per sapere con certezza che grado di obbligatorietà si vorrà dare alla stessa.

La nuova Rtv di interesse per i condomini, anche in relazione al Superbonus al 110%

Per i condomini, di altezza antincendio superiore di 24 metri - va ricordato – sussiste già l'obbligo, stabilito dal Dm Interno del 25 gennaio 2019, di prestare la massima attenzione alla sicurezza antincendio delle facciate. E questo vale sia in caso di nuove costruzioni che di interventi sull'esistente che comportino il rifacimento di oltre la metà della superficie complessiva delle facciate. A tal fine, il Dm del 25 gennaio 2019 rimanda alle linee guida sulla sicurezza delle facciate del 2013. Linee guida che - come accennato - saranno aggiornate dalla nuova Rtv in fase di elaborazione. Probabilmente, dal prossimo anno, la nuova norma troverà dunque ampia applicazione nei condomini soggetti, per effetto del Superbonus al 110 per cento, ad interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali.

L'iter: osservazioni entro settembre e poi l'invio a Bruxelles

La Rtv sulle chiusure d'ambito è ancora emendabile: i membri del Ccts potranno trasmettere le proprie osservazioni entro il prossimo 29 settembre. La norma dovrà essere licenziata definitivamente dal Ccts per poi andare a Bruxelles per assolvere ai consuetudinari obblighi informativi. Vi sosterrà tre mesi, raddoppiabili nel caso emergano osservazioni da parte degli Stati membri (è accaduto molto raramente) e poi viaggerà verso il traguardo della Gazzetta ufficiale. Potrebbe riuscire ad essere operativa per gli inizi del 2021.

Obiettivo: limitare la propagazione dell'incendio attraverso gli elementi di chiusura

Nell'ambito del Codice di prevenzione incendi, la Rtv si applicherà agli edifici civili, indipendentemente dalla rispettiva altezza. L'obiettivo è triplice: limitare la probabilità di propagazione delle fiamme che potrebbero avere origine all'interno dell'edificio; scongiurare che un incendio possa estendersi

dall'esterno verso l'interno di un edificio; e limitare che la caduta di parti dell'involucro possano, in caso di incendio, compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

Applicazione anche per quote inferiori a 12 metri

L'utilizzo delle linee guida attualmente in vigore è raccomandato per altezze superiori a 12 metri. La nuova Rtv, invece, prende in carico anche gli edifici di altezza inferiore e indirizza precise prescrizioni di reazione e resistenza al fuoco agli edifici che, indipendentemente dai piani fuori terra, hanno ambienti interrati (a quote di piano inferiori a -1 metro). Non sono previsti requisiti di resistenza al fuoco o di compartimentazione per gli elementi delle chiusure d'ambito appartenenti ad edifici con quote di piano comprese tra -1 e 12 metri e affollamento complessivo inferiore a 300 occupanti (per gli edifici in cui gli occupanti ricevono cure mediche bisogna invece sempre attenersi a precise misure, indipendentemente dalle altezze). Nessuna prescrizione per la resistenza al fuoco anche per le chiusure appartenenti ad edifici con carico di incendio specifico contenuto entro la soglia di 200 MJ/mq, intesa al netto del contributo dato dagli isolanti eventualmente presenti in facciata. Esclusi da tali requisiti anche i compartimenti dotati di misure di controllo dell'incendio di prestazione V (controllo o estinzione dell'incendio con sistemi automatici estesi all'intera attività).

20

Intercapedini e fasce di separazione

La bozza di Rtv, così come le attuali linee guida, conduce il progettista a prestare la massima attenzione alla presenza di intercapedini in facciata, alla reazione al fuoco dei materiali utilizzati, compresi gli isolanti, e alle fasce di separazione, ossia alle porzioni di facciata o di copertura costituite da elementi costruttivi aventi classe di resistenza al fuoco determinata e classificati per reazione al fuoco. Tali fasce devono essere progettate ad hoc al fine di limitare la propagazione orizzontale e verticale dell'incendio. Ne fanno parte, ad esempio, le porzioni di facciata che corrono in corrispondenza dei muri verticali di compartimentazione e le fasce di piano.

Flessibilità e misure calibrate in base alle altezze

La bozza di Rtv stabilisce misure via via più severe con il crescere della quota di tutti i piani e in presenza di piani interrati. La Rtv ricalca in parte l'impostazione della linea guida del 2013, ma semplificandola in modo considerevole e, in linea con il Dna del Codice, mantiene un ampio grado di flessibilità, ammettendo anche la possibilità di ricorso alle soluzioni alternative e alle deroghe.

La Rtv riguarda anche le coperture

Anche le definizioni, comprese quelle che definiscono le diverse tipologie di facciata, diventano molto più chiare. Al fine del contenimento di un eventuale incendio, la Rtv stabilisce misure anche per le coperture. Per gli edifici aventi massima quota dei piani non superiore a 24 metri, la bozza non richiede alcun requisito di reazione al fuoco per le coperture.

Attenzione ad isolanti e componenti di facciata

La norma si sofferma sui requisiti di reazione al fuoco dei componenti di facciata, degli isolanti termici e di guarnizioni, sigillanti e materiali di tenuta. In presenza di piani interrati (con quota di piano inferiore a -1) e di quote dei piani superiori a 12 metri, tali elementi devono appartenere almeno alla classe GM2 di reazione al fuoco (per gli isolanti è ammessa la classe GM3 se tutte le facce del materiale esposte al possibile attacco del fuoco sono protette). La classe di reazione al fuoco diventa GM1 per gli edifici con quote superiori a 24 metri. Le facciate a doppia pelle ventilata, in quanto elemento

"sensibile" per la propagazione dell'incendio, sono soggette a precise misure di reazione e resistenza al fuoco.

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Anche in presenza di quote inferiori a 12 metri, bisogna prestare attenzione alla sicurezza degli impianti tecnologici di servizio. In particolare, qualora sulla chiusura d'ambito (sia che si tratti di una facciata che della copertura) o in adiacenza ad essa siano installati impianti di produzione o trasformazione d'energia (come ad esempio, impianti fotovoltaici, impianti di produzione calore, di condizionamento, etc..) almeno la porzione di chiusura d'ambito interessata deve essere circonscritta da fasce di separazione. Inoltre, «le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d'incendio».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “N&T plus Enti Locali & Edilizia”, 6 luglio 2020)

Giurisprudenza

Corte di Cassazione – III Sezione civile - Sentenza 15 giugno 2020, n. 11581

L'accertamento tecnico preventivo blocca la prescrizione del diritto al risarcimento

(Edoardo Valentino, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 19 giugno 2020)

Alcuni condomini agivano in giudizio contro il loro condominio chiedendo al giudice la condanna di questo al risarcimento di alcuni danni derivati alle loro proprietà a seguito di due incendi. Questi due incendi, distanziati di alcuni anni tra loro, avevano infatti causato seri danni agli appartamenti dei ricorrenti, i quali avevano ritenuto colpevoli il condominio per non avere provveduto a ripulire la macchia boschiva e di erbacce che – sul lato del palazzo – aveva contribuito alla propagazione dell'incendio e alla adiacenza dello stesso agli edifici danneggiati. A tal fine, quindi, i condomini avevano agito giudizialmente avverso il condominio. Si era difeso lo stabile negando gli addebiti e chiamando in causa l'assicurazione in manleva per risarcire il danno al quale sarebbe stato eventualmente condannato.

Le sentenze di merito

All'esito del giudizio, però, il giudice aveva dichiarato la soccombenza degli attori, in accoglimento ad una eccezione mossa dall'assicurazione e relativa all'intervenuta prescrizione del diritto attoreo. Ai sensi dell'articolo 2952 comma II Codice civile, difatti, «gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni».

Sulla base di tale norma, preso atto della presunta assenza di atti interruttivi della prescrizione, il giudice aveva rigettato la domanda risarcitoria dei condomini. Alle parti soccombenti non rimaneva quindi che agire in Cassazione, domandando l'annullamento della decisione d'appello.

Il ricorso alla Suprema corte

Il ricorso era quindi incentrato sull'errata interpretazione delle norme da parte della Corte d'appello, nella parte in cui non aveva ritenuto che la proposizione dell'accertamento tecnico preventivo fosse atto suscettibile a costituire una interruzione della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 Codice civile. Secondo questa norma costituiscono atti interruttivi della prescrizione la «notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice a cui ci si è rivolti è incompetente».

«La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

La decisione

Con la sentenza della Cassazione sezione III, 15 giugno 2020, numero 11581, gli ermellini accoglievano il ricorso. A detta dei giudici, infatti, aveva errato la Corte d'appello a non considerare la proposizione dell'accertamento tecnico preventivo come atto interruttivo della prescrizione.

Secondo la Corte d'appello, questo procedimento sarebbe stato unicamente utile alla raccolta delle prove indifferibili, utili poi in un successivo istaurando giudizio di cognizione.

La Cassazione sottolineava, però, come l'introduzione del successivo articolo 696 bis del Codice di procedura civile e alcuni arresti giurisprudenziali avessero mutato l'ambito dell'Atp.

L'orientamento giurisprudenziale

Secondo la giurisprudenza infatti (in particolare le sentenze Corte Costituzionale, 10 febbraio 1997, numero 46 e Corte Costituzionale, 13 ottobre 1999, numero 388) l'accertamento può «comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica».

Conseguentemente la proposizione di questo ricorso deve essere considerata una valida interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento della parte che lo invoca. La sentenza, quindi, accoglieva il ricorso dei condomini e cassava la sentenza impugnata, rinviando per un nuovo giudizio ad un'altra sezione della Corte d'appello competente.

Rassegna normativa

(G.U. 28 luglio 2020, n. 188)

Sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 42

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (20G00058)
(G.U. 8 giugno 2020 n. 144)

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2020, n. 43

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. (20G00061)
(G.U. 8 giugno 2020 n. 144)

DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2020, n. 44

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (20G00062)
(G.U. 9 giugno 2020 n. 145)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 giugno 2020

Modifica alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (20A03254)
(G.U. 22 giugno 2020 n. 156)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A03298)
(G.U. 25 giugno 2020 n. 159)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 giugno 2020

Modifica del decreto n. 303 del 7 aprile 2014, recante: «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose». (Decreto n. 583/2020). (20A03459)
(G.U. 3 luglio 2020 n. 166)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

COMUNICATO

Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (20A03481)
(G.U. 6 luglio 2020 n. 168)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018. (20A03721)

(G.U. 18 luglio 2020 n. 180)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 luglio 2020

Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (20A03826)

(G.U. 22 luglio 2020 n. 183)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo (20A03832)

(G.U. 23 luglio 2020 n. 184)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A03833)

(G.U. 23 luglio 2020 n. 184)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (20A03834)

(G.U. 23 luglio 2020 n. 184)



Ambiente

LEGGE 5 giugno 2020, n. 40

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00060)

(G.U. 6 giugno 2020 n. 143)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 giugno 2020

Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19. (20A03083)

(G.U. 8 giugno 2020 n. 144)

DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 47

Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. (20G00065)

(G.U. 10 giugno 2020 n. 146)

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020, n. 48

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. (20G00066)

(G.U. 10 giugno 2020 n. 146)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03194)
(G.U. 11 giugno 2020 n. 147)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03213)
(G.U. 12 giugno 2020 n. 148)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 marzo 2020**

Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03128)
(G.U. 15 giugno 2020 n. 150)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 giugno 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 680). (20A03217)
(G.U. 15 giugno 2020 n. 150)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMUNICATO**

Comunicato relativo ai criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021. (20A03229)
(G.U. 18 giugno 2020 n. 153)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 febbraio 2020**

Riconoscimento del Sistema di qualità nazionale «Acquacoltura sostenibile». (20A03207)
(G.U. 19 giugno 2020 n. 154)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 giugno 2020**

Adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi. (20A03212)
(G.U. 20 giugno 2020 n. 155)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 aprile 2020**

Modifica del decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009». (20A03222)
(G.U. 22 giugno 2020 n. 156)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 maggio 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 674). (20A03255)

(G.U. 22 giugno 2020 n. 156)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 giugno 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019. (Ordinanza n. 681). (20A03245)

(G.U. 23 giugno 2020 n. 157)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 giugno 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03561)

(G.U. 2 luglio 2020 n. 165)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 maggio 2020

Ulteriori disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03587)

(G.U. 8 luglio 2020 n. 170)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 giugno 2020

Modifica temporanea al decreto del 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG. (20A03523)

(G.U. 8 luglio 2020 n. 170)

LEGGE 2 luglio 2020, n. 72

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (20G00090) Pag. 1

(G.U. 9 luglio 2020 n. 171)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 luglio 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03744)

(G.U. 10 luglio 2020 n. 172)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2020

Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys* Stål). (20A03592)

(G.U. 10 luglio 2020 n. 172)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03814)

(G.U. 14 luglio 2020 n. 176)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 14 luglio 2020

Chiusura sportello Curatitalia. (Ordinanza n. 16). (20A03871)

(G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

LEGGE 14 luglio 2020, n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00092)
(G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03870)
(G.U. 15 luglio 2020 n. 177)

**MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 16 luglio 2020**

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A03912)
(G.U. 16 luglio 2020 n. 178)

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095)
(G.U. 18 luglio 2020 n. 180)

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00095)
(G.U. 18 luglio 2020 n. 180)

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 giugno 2020**

Individuazione dei criteri, priorità e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto 6 marzo 2020, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale fino ad un massimo di tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia. (20A03775)
(G.U. 20 luglio 2020 n. 181)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 luglio 2020

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma. Proroga della contabilità speciale n. 6060. (Ordinanza n. 682). (20A03831)
(G.U. 20 luglio 2020 n. 181)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 luglio 2020

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza della tromba d'aria e delle intense precipitazioni verificatesi il giorno 6 novembre 2016 nel territorio dei Comuni di Anguillara Sabazia, di Campagnano di Roma, di Castelnuovo di Porto, di Cerveteri, di Fiumicino, di Ladispoli, di Morlupo, di Roma e di Sacrofano, in Provincia di Roma. Proroga della contabilità speciale n. 6060. (Ordinanza n. 682). (20A03831)
(G.U. 20 luglio 2020 n. 181)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 marzo 2020, n. 78

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (20G00094)
(G.U. 21 luglio 2020 n. 182)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 luglio 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Liguria dal 14 ottobre 2019 al 21 dicembre 2019. (20A03922)

(G.U. 25 luglio 2020 n. 186)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020

Proroga dello stato di emergenza nei territori colpiti della Regione Emilia Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2019. (20A03998)

(G.U. 27 luglio 2020 n. 187)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio nei giorni 11 e 12 giugno 2019, il territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ed il territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019. (20A03999)

(G.U. 27 luglio 2020 n. 187)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 luglio 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04099)

(G.U. 27 luglio 2020 n. 187)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 maggio 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 20 ottobre 2019 al 1° dicembre 2019. (20A04050)

(G.U. 27 luglio 2020 n. 187)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 24 luglio 2020

Nomina del Ministero dell'istruzione quale soggetto attuatore. (Ordinanza n. 17). (20A04101)

(G.U. 27 luglio 2020 n. 187)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra giugno e luglio

UNI – COMPORTAMENTO ALL'INCENDIO


- UNI EN 13823:2020 Prove di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione - Prodotti da costruzione esclusi i pavimenti esposti ad un attacco termico prodotto da un singolo oggetto in combustione
- UNI EN ISO 1182:2020 Prove di reazione al fuoco dei prodotti - Prova di non combustibilità
- UNI EN 15269-1:2020 Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 1: Requisiti generali

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- UNI 814:2020 Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili
- UNI 804:2020 Apparecchiature per estinzione incendi – Raccordi per tubazioni flessibili
- UNI 7421:2020 Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni flessibili
- UNI EN 54-3:2020 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio

Scopri le linee guida UMAN





GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.